CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO 4 URBANISTICA

Determina del Responsabile del Servizio N. 45 del 30/06/2026
PROPOSTA N. 1088 del 30/06/2026

OGGETTO: PAS - IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOCALITA' BUCCIERI - DITTA EDILTRE SRL - CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DEI SERVIZI

Dato atto che:
- con Decreto del Sindaco n. 31 del 01/12/2025 alla sottoscritta veniva conferito, ex art. 50, comma 10 e art. 97, comma 4, lett. d) del DLgs n. 267/2000, l'incarico di Responsabile del Servizio 4°, con le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto;
- l'attribuzione di cui comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 4° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Vista la comunicazione di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) inoltrata a questo Comune in data 30/03/2026 prot. nn. 10052, 10051, 10050, 10049, 10048 e successiva integrazione del 05/05/2026, ai sensi dell'art. 8 del DLgs 190/2024, prodotta dalla società EDILTRE SRL con sede legale a Cepagatti (PE) in Via Nazionale per: Variante impianto fotovoltaico autorizzato con Autorizzazione Unica Regione Abruzzo n. 254 Prog. Determina 12666/25 n. DPC025/265 del 26/06/2025, avente potenza in immissione di 4.610,20kW, ubicato nel Comune di Cepagatti, alla c.da Buccieri, su terreni riportati al NCT al foglio 4 p.lle 177, 181;

Preso atto di quanto asseverato dal tecnico incaricato, ai sensi del comma 3 articolo 9 del Dlgs 190/2024, circa la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 119/2021;

Preso atto altresì di quanto asseverato dal tecnico incaricato, ai sensi del comma 8 lettera c-ter2 articolo 20 del Dlgs 190/2024, che il terreno è sito idoneo;

Richiamato il comma 2 dell'art. 8 del Dlgs 190/2024 che prevede *"Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica.*
((Gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.)
Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
(Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalità di cui al comma 8.)

Richiamato il comma 8 dell'art. 8 del Dlgs 190/2024 che prevede **"***Qualora, ai fini della realizzazione degli*

interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:

a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a (trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell'entità delle richieste). (In tali casi), il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;

b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile;

c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ((del rischio idrogeologico)), paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, ((ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico,))che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

Considerato che l'intervento non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 poiché la potenza dell'impianto è inferiore alla soglia indicata nel comma 11 bis art. 47 del D.L. 13/2023, convertito in legge 41/2023;

Preso atto che l'intervento ricade in zona "D" Attività produttive di espansione, ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale;

Dato atto che con determinazione n. 31 del 11/05/2026, è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria in modalità semplificata ed asincrona, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Dlgs 190/2024 e dell'art. 14-bis della legge 241/90, per l'acquisizione di pareri di competenza di enti diversi, da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando a parteciparvi le pubbliche amministrazioni coinvolte di seguito riportate:

Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
Regione Abruzzo - DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio – Ufficio Energia e sostenibilità;
Provincia di Pescara – Settore I – Viabilità;
ARPA
ENAC
SGI
Consorzio di Bonifica Centro;
Aca S.p.A.
Autostrade per l'Italia Spa
Telecom Italia SPA
E-distribuzione
Comune di San Giovanni Teatino

Preso atto:
- che le Amministrazioni di seguito elencate, hanno trasmesso al Comune di Cepagatti pareri e/o richiesta di documentazione integrativa di seguito riportati:

1) *Nota di riscontro del Comune di San Giovanni Teatino prot. N. 10572 del 18/05/2026, acquisita al protocollo comunale n. 14894 del 19/05/2026;*

2) *Nota di riscontro della Regione Abruzzo Ufficio Energia e Sostenibilità del 19/05/2026 prot. N. 206980/26, acquisita al protocollo comunale n. 14995 del 19/05/2026, di non competenza per le procedure previste dall'art. 8 del Dlgs 190/2024 nonché per le procedure previste dal DPR 327/2001;*
3) *Nota richiesta integrazioni da parte della Provincia di Pescara, acquisita al protocollo comunale n. 14909 del 19/05/2026;*
4) *Nota di risposta alla richiesta di integrazioni del Comune di San Giovanni Teatino inoltrata dalla società Ediltre srl in data 04/06/2026 ed acquisita al protocollo comunale n. 16714 del 05/06/2026;*
5) *Nota di risposta alla richiesta di integrazioni della Provincia di Pescara inoltrata dalla società Ediltre srl in data 04/06/2026 ed acquisita al protocollo comunale n. 16713 del 05/06/2026;*

Richiamato:

- Il comma 3 dell'art. 14-bis della legge 241/90 che dispone: *"Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico."*

- Il comma 4 dell'art. 14-bis della legge 241/90 che dispone: *"Fatti* salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la *mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito."*

- Il comma 5 dell'art. 14-bis della legge 241/90 che dispone. *"Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza".*

Ritenuto acquisito l'assenso senza condizioni degli enti il cui rappresentante pur in presenza di regolare convocazione, non ha espresso il proprio parere di competenza;

Considerato che la società Ediltre srl ha sottoscritto in data 03/06/2026 la convenzione di compensazione ambientale, avente prot. N. 16409, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2025;

Visto:
- l'art. 14 e seguenti della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Dlgs 190/2024, testo in vigore;
- il D.M. 10 settembre 2010, testo in vigore;
- il D.lgs. 267/2000 – Testo Unico degli enti Locali;

- la documentazione a corredo della PAS inoltrata in data 30/03/2026 prot. nn. 10052, 10051, 10050, 10049, 10048 e successiva integrazione del 05/05/2026
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;

D E T E R M I N A

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE la conferenza dei servizi decisoria, con gli effetti dell'art. 14-quater, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i., finalizzata all'acquisizione dei pareri di cui alla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), inoltrata a questo Comune in data 30/03/2026 prot. nn. 10052, 10051, 10050, 10049, 10048 e successiva integrazione del 05/05/2026, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 190/2024, prodotta dalla società EDILTRE SRL con sede legale a Cepagatti (PE) in Via Nazionale per: *Variante impianto fotovoltaico autorizzato con Autorizzazione Unica Regione Abruzzo n. 254 Prog. Determina 12666/25 n. DPC025/265 del 26/06/2025, avente potenza in immissione di 4.610,20kW, ubicato nel Comune di Cepagatti, alla c.da Buccieri, su terreni riportati al NCT al foglio 4 p.lle 177, 181,* sulla base dei pareri prevalenti positivi trasmessi a questo Comune;

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutte le amministrazioni interessate dal procedimento di che trattasi;

4) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla notificazione oppure ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Resposabile del Servizio dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

CEPAGATTI, lì 30/06/2026

IL DIRIGENTE

ARCHITETTO COLANTONIO CINZIA